

VERBALE DI RINNOVO
PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI
DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Il giorno 30 gennaio 1996, in Roma, via di S. Teresa n. 23

tra

lo SNEBI, rappresentato dal Presidente Prof. Giuseppe Lo Manto, dal Vice Presidente Ing. Sergio Previdi, dal Segretario Nazionale Avv. Anna Maria Martuccelli e dai componenti la Commissione trattative Sigg.: Omero Benazzi, Dott. Guido Bettini, Dott. Roberto Calcagno, Sig. Francesco Paolo Capaccio, Prof. Francesco Ferragina, Comm. Mario Masin, P.A. Lorenzo Paolicchi, Dott. Camillo Pasti, Dott. Gianfranco Poncemi, assistiti dal Dott. Antonio Pocci;

e

il Sindacato Nazionale Dirigenti dei Consorzi di bonifica e di enti ed organismi similari rappresentato dal Presidente Avv. Mario Pellegrini, dal Segretario Nazionale Dott. Michele Vino e dai componenti la Commissione trattative: Dott. Consolato Arcudi, Dott. Mario Ceci, Ing. Matteo Giari, Ing. Antonio Musano, Dott. Lucio Possamai e Dott. Antonio Vercesi, assistiti dal Dott. Alberto Sartoni Capo Servizio Affari Generali e Sindacati della C.I.D.A.;

si è stipulato il seguente accordo:

i contratti collettivi nazionali di lavoro 28/7/1970 e 20/11/1970 e successive modifiche ed integrazioni sono rinnovati alle seguenti condizioni:

1) PIANI DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE

§1.1 PIANI DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE

L'organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio e le necessarie strutture nonché, sulla base delle declaratorie esistenti per le singole posizioni di dirigente, le relative qualifiche.

§1.2 DIRITTI ACQUISITI

I dirigenti in servizio, con rapporto di ruolo alla data del 30 gennaio 1996 mantengono a titolo personale la stabilità del rapporto che era

loro garantita dal posto di ruolo nonché gli istituti concernenti la cessazione del rapporto ed i relativi trattamenti di quiescenza già in atto per i rapporti di ruolo ai sensi; del c.c.n.l. 28/7/1970 e successivi accordi di rinnovo. Tali trattamenti vengono mantenuti anche nel caso di accorpamento o fusione di Consorzi. Tali trattamenti vengono conservati a titolo personale anche dai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio, alla data del 30 gennaio 1996, pari o superiore a 20 anni.

I trattamenti in questione vengono conservati a titolo personale anche dai dirigenti dei Consorzi di miglioramento fondiario che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente § 1.1..

§1.3 ELIMINAZIONE DEI RIFERIMENTI ALL'ISTITUTO DEL RUOLO DAI C.C.N.L. DI CATEGORIA

Vengono meno tutte le disposizioni che fanno riferimento ad istituti o trattamenti connessi con il ruolo che saranno specificamente individuati in sede di stesura del testo del nuovo contratto. In tale sede saranno altresì eliminati tutti i riferimenti contrattuali al regolamento organico e ai rapporti di ruolo, fermo restando quanto disposto al precedente § 1 .

2) PREVIDENZA INTEGRATIVA

Viene istituita una Commissione paritetica, composta da sei rappresentanti nominati dallo SNEBI e sei nominati dal Sindacato nazionale dirigenti stipulante il presente contratto, avente il compito di individuare una disciplina per l'istituzione di un fondo di previdenza complementare.

Tale fondo verrà alimentato con una quota della percentuale che i Consorzi attualmente versano all'ENPAIA per l'accantonamento del T.F.R. dei dirigenti consortili maturato a decorrere dall'1/6/1982 (7,40%) con corrispondente riduzione dei trattamenti erogati dallo stesso fondo.

L'istituzione del fondo di previdenza complementare, che non comporterà aggravio di costi a carico dei Consorzi, verrà effettuata secondo le disposizioni di legge in vigore per la specifica materia.

3) NATURA DEI RAPPORTI DI LAVORO CON I DIRETTORI DI SERVIZIO

A decorrere dall'1/1/1996 i nuovi rapporti di lavoro con i direttori di servizio sono instaurati con rapporto a tempo indeterminato o con contratto a termine disciplinato dalle norme relative ai direttori generali ed ai direttori contenute al capo II dell'a.c.n.l. 25 luglio 1985 di rinnovo dei c.c.n.l. 28/7/1970 per i dirigenti dei Consorzi di bonifica e 20/11/1970 per i dirigenti dei Consorzi di miglioramento fondiario.

4) LIMITI DI ETÀ

All'art. 31 del c.c.n.l. 28/7/ 1970 e all'art. 29 del c.c.n.l. 20/11/1970 sono aggiunti i seguenti commi:

Qualora il Consorzio, per esigenze organizzative e funzionali, ritenga necessario poter continuare ad avvalersi, oltre i limiti di età di cui ai precedenti commi, delle prestazioni lavorative del dirigente già in servizio alla data del 31/12/1995, il rapporto di lavoro, d'intesa con il dirigente interessato, può essere prorogato al massimo fino all'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale il dirigente compie il 67° anno di età.

La decorrenza della cessazione del rapporto per i limiti di età previsti dai precedenti commi è fissata al primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale il dirigente compie i predetti limiti di età.

5) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

I Consorzi debbono stipulare apposite polizze assicurative che sollevino i dirigenti dalla responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa, nello svolgimento delle loro funzioni.

6) RIMBORSO SPESE LEGALI

Nel caso di sottoposizione a procedimento giudiziario, sia civile che penale, di un dirigente per fatti connessi alle funzioni a lui affidate, le spese legali relative alla difesa del dirigente sono anticipate dal Consorzio, sempreché non sussista conflitto di interessi.

La sentenza passata in giudicato che affermi la responsabilità del dirigente per dolo o colpa grave comporta il diritto del Consorzio al recupero delle spese legali anticipate, nei limiti delle tariffe professionali medie.

Nel caso in cui i procedimenti giudiziari siano intentati nei confronti del dirigente in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per fatti accaduti durante il rapporto stesso, il Consorzio è tenuto a rimborsare al dirigente le spese legali sostenute, sempreché risulti esclusa da sentenza passata in giudicato la responsabilità del dirigente per dolo o colpa grave.

7) IMPEGNO E VERBALE

Le parti contraenti si impegnano ad inserire nel testo del nuovo contratto collettivo, in sede di stesura, tutte le disposizioni contrattuali concernenti i quadri relative a materie non disciplinate dal c.c.n.l. per i dirigenti e richiamate, nei limiti della compatibilità con la natura del rapporto di lavoro dirigenziale, dall'art. 46, comma 1, del c.c.n.l. 28/7/1970 e dall'art. 36 del c.c.n.l. 20/11/1970.

A seguito di tale operazione tutte le norme contrattuali collettive applicabili ai dirigenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario risulteranno contenute nel relativo contratto collettivo di lavoro che costituirà la disciplina contrattuale unica dei rapporti di lavoro dirigenziali. Di conseguenza vengono soppressi il comma I dell'art. 46 del c.c.n.l. 28/7/1970 ed il comma I dell'art. 36 del c.c.n.l. 20/11/1970.

8) La tabella delle classi dei minima di stipendio base, allegato "A" ai citati contratti collettivi nazionali, 28/7/1970 e 20/11/1970, negli importi risultanti dall'accordo 18/12/1991, è modificata aggiungendosi i Seguenti importi con le decorrenza sottoindicate:

9) Gli importi dell'indennità di funzione di cui al punto 3) dell'accordo 18 dicembre 1991 sono aumentati,

di £. 150.000 per il Direttore Generale e Direttore,
di £. 120.000 per il Direttore Unico e
di £. 130.000 per i Direttori di servizio, con decorrenza 1/1/1995.

10) AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO

Con decorrenza 1/1/1996 i testi dell'art. 13 del c.c.n.l. 28/7/1970 per i dirigenti dei Consorzi di bonifica e dell'art. 12 del c.c.n.l. 20/11/1970 per i dirigenti dei Consorzi di miglioramento fondiario, come modificati dall'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 1980 e dal punto 5 del capo I dell'a.c.n.l. 25/7/1985, sono sostituiti dal seguente testo:

"L'anzianità di servizio prestato con la qualifica di dirigente comporta il diritto ad aumenti periodici ciascuno di ammontare pari agli importi in cifra fissa indicati al successivo quarto comma."

Il numero complessivo di aumenti periodici di cui al precedente comma non può essere superiore a otto.

I primi quattro aumenti hanno periodicità annuale, i successivi quattro biennale.

Gli importi in cifra fissa degli aumenti periodici sono i seguenti, distinti per qualifiche e classi di stipendio:

Direttore generale

1^ classe £. 190.000
2^ classe £. 180.000

Direttore

1^ classe £. 190.000
2^ classe £. 180.000
3^ classe £. 170.000
4^ classe £. 165.000

Direttore unico

1^ classe £. 184.000
2^ classe £. 174.000
3^ classe £. 164.000
4^ classe £. 159.000
5^ classe £. 154.000
6^ classe £. 149.000

Direttore di servizio

4^ classe £. 157.000
5^ classe £. 152.000
6^ classe £. 147.000

In caso di promozione vengono attribuiti gli aumenti periodici necessari ai fini dell'art. 15 del c.c.n.l. 28/7/1970 e dell'art. 14 del c.c.n.l. 28/11/1970, calcolata sulla base dell'importo unitario previsto per la qualifica e la classe di stipendio alle quali il dirigente viene promosso.

I dirigenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo conservano a titolo personale il numero di aumenti periodici già previsto dai c.c.n.l. 28/7/1970 e 20/11/1970 e successivi accordi collettivi di rinnovo.

11) DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

In applicazione di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra Governo e Sindacati datoriali e dei lavoratori, il contratto

collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.

In sede di rinnovo biennale del minimi di stipendio base si farà riferimento ai tassi di inflazione programmata per il biennio. Ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese nonché dell'andamento delle retribuzioni.

Il presente contratto decorre dall'1/1/1995 e avrà vigore fino a tutto il 31/12/1998. Per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31/12/1996.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta di una delle parti contraenti almeno 8 mesi prima della scadenza mediante raccomandata A.R..

In caso di disdetta il contratto continua a produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.

S.N.E.B.I.

Sindacato Nazionale Dirigenti della Bonifica Integrale e degli Enti di Sviluppo

2222

pppp